



PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 Aprile 2009

**su richiesta del Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze
in relazione a un disegno di legge concernente l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia
nel Fondo monetario internazionale
(CON/2009/33)**

Introduzione e base giuridica

Il 13 marzo 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze (MEF) una richiesta di parere relativamente al disegno di legge concernente l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia nel Fondo monetario internazionale (di seguito "disegno di legge").

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea e del terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative¹, in quanto il disegno di legge riguarda la Banca d'Italia. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Finalità del disegno di legge

1.1 Il 28 aprile 2008 il Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale (FMI) ha adottato la Risoluzione n. 63-2 relativa alla "Riforma di Quota e Rappresentatività nel Fondo Monetario Internazionale", e il 5 maggio 2008 ha adottato la Risoluzione n. 63-3, recante una proposta di emendamento dello statuto del FMI per accrescere i suoi poteri in materia di investimenti. Allorché la prima delle modifiche proposte acquisterà efficacia (vale a dire quando essa sarà stata accettata da tre quinti dei membri del FMI che detengono l'85% del totale dei diritti di voto), potrebbe aver luogo un aumento della quota di partecipazione al FMI per un massimo di 54 Paesi, tra cui l'Italia, a condizione che entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'emendamento, ciascuno di tali Paesi presti il proprio consenso all'aumento ed effettui il pagamento delle somme corrispondenti a favore del FMI. Come indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge, si prevede che, così come avvenuto per i precedenti emendamenti allo statuto del FMI, la dichiarazione di accettazione da parte dell'Italia venga sottoscritta dal Presidente della Repubblica.

¹ GUL 189 del 3.7.1998, pag. 42.

1.2 In conseguenza dell'aumento dell'11.5% del totale delle quote di partecipazione deciso dal Consiglio dei Governatori del FMI nell'aprile 2008, l'obiettivo del disegno di legge – limitatamente alle parti in cui esso fa riferimento alla Banca d'Italia ed è pertanto oggetto del presente parere – è di autorizzare il MEF ad effettuare, avvalendosi della Banca d'Italia, i pagamenti relativi all'aumento proposto della quota di partecipazione dell'Italia nel FMI, da 7,055.5 a 7,882.3 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP). Come indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge “si prevede di ottenere dalla Banca d'Italia gli occorrenti fondi”.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1 L'articolo 4 del disegno di legge prevede che il MEF sia autorizzato ad effettuare i pagamenti, avvalendosi della Banca d'Italia, ed abbia la facoltà di concedere ad essa le necessarie garanzie a copertura di ogni eventuale rischio connesso con i versamenti effettuati da essa o da effettuarsi, “a valere sulle loro disponibilità”, a nome e per conto dello Stato. A tale riguardo, la BCE nota che non è chiaro a quale soggetto il termine “loro” faccia riferimento. Per esigenze di proprietà di linguaggio e chiarezza del dettato normativo, sarebbe opportuno che il testo della disposizione di cui all'articolo 4 del disegno di legge fosse redatto in maniera più precisa.

2.2 La BCE nota altresì che, secondo la relazione illustrativa al disegno di legge, i versamenti in questione non comportano aggravii di bilancio né di Tesoreria in quanto essi vengono a costituire i) in parte un credito verso il FMI che potrebbe interessare il bilancio italiano, per il rimborso alla Banca d'Italia, solo in caso di liquidazione del FMI e di relative perdite e ii) in parte una linea di credito a favore del FMI in un conto corrente appositamente istituito presso la stessa Banca d'Italia.

2.3 Come ha espressamente dichiarato di recente in un caso molto simile², la BCE ricorda al MEF che i compiti svolti dalla Banca d'Italia devono essere rispettosi del divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 101 del Trattato e al Regolamento del Consiglio (CE) n. 3603/93 del 13 dicembre 1993 che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati agli articoli 104 [ora articolo 101] e 104 b, paragrafo 1 [ora articolo 103, paragrafo 1] del Trattato³. In virtù dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 3606/93, il finanziamento da parte delle banche centrali nazionali degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti del FMI non è considerato come facilitazione creditizia ai sensi dell'articolo 101 del Trattato. La BCE rileva quindi che ogni eventuale pagamento da parte della Banca d'Italia dell'aumento proposto della quota di partecipazione dell'Italia nel FMI risulta conforme all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 3603/93 e non viola il divieto di finanziamento monetario.

² Cfr. il parere della BCE CON/2009/5 del 22 gennaio 2009 su richiesta del Ministero austriaco delle Finanze su un progetto di legge federale concernente l'aumento della quota di partecipazione dell'Austria nel Fondo monetario internazionale.

³ GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, 3 Aprile 2009.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET